

Comune di Soresina

Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. del**

Sommario

Art.1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art.2 -	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONE DI RIFIUTO	4
Art.3 -	PRESUPPOSTO	7
Art.4 -	SOGGETTI PASSIVI.....	7
Art.5 -	LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	8
Art.6 -	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	8
Art.7 -	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	9
Art.8 -	COSTO DI GESTIONE	10
Art.9 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
Art.10 -	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	11
Art.11 -	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	11
Art.12 -	PIANO FINANZIARIO	11
Art.13 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art.14 -	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	13
Art.15 -	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	14
Art.16 -	ZONE NON SERVITE.....	14
Art.17 -	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	14
Art.18 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	14
Art.19 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
Art.20 -	TRIBUTO GIORNALIERO	16
Art.21 -	MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	17
Art.22 -	TRIBUTO PROVINCIALE.....	17
Art.23 -	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	17
Art. 23bis-	DICHIARAZIONE DI USCITA DAL SERVIZIO: RIDUZIONE TARI CON OBBLIGO DI RENDICOTAZIONE	18
Art. 23 ter -	RICHIESTA DI RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	20
Art. 23 quater –	RISPOSTA ALE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO	20
Art.24 -	RISCOSSIONE.....	21
Art.25 -	RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	22
Art. 25 bis	DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI.....	23
Art.26 -	IMPORTI MINIMI	23
Art.27 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	23
Art.28 -	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	23
Art.29 -	ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	24

Art.30 -	SANZIONI ED INTERESS	24
Art.31 -	RISCOSSIONE COATTIVA.....	25
Art.32 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
Art.33 -	NORMA DI RINVIO	25
Art.34 -	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-*bis* del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006.
7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine

antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. qq-bis), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, tutti gli alimenti di cui all'art.2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione e sue pertinenze;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x) «recupero», ai sensi dell'art.183, c. 1, lett. t) del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
8. Per ulteriori definizioni di “rifiuti” o altri oggetti o situazioni di natura ambientale, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 ed alle disposizioni vigenti in materia.

Art.3 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Agli stessi effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
 - a. aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali e prodotti;
 - b. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, ecc...

Art.6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali, come definiti al precedente articolo 2 ed ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: art. 14, c.22

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Autoriparatori, elettrauto, officine meccaniche, gommisti	30%
Distributori di carburante, carrozzerie, autolavaggi	20%
Laboratori dentistici	10%
Tipografie, stamperie	20%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, dichiarazione MUD, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo è subordinata all'eventuale adozione del sistema di classificazione diversificato delle superfici di una singola utenza in base alla loro specificità d'uso di cui al successivo art.13 comma 4. L'esenzione è riconosciuta solo se il beneficio che ne deriva è maggiore di quello già scaturito dall'applicazione dell'art. 13 comma 4.

Art.8 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, in conformità alle disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di ARERA.

Art.9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e successive modifiche ed integrazioni, assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nella tabella n.2 dell'allegato 1 al presente regolamento.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art.10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed F, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
 - b) Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte, dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m² per colonnina di erogazione.

Art.11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art.12 - PIANO FINANZIARIO

1. Sulla base delle disposizioni relative alla procedura di approvazione del PEF, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche dell'Allegato A alla richiamata delibera di ARERA. I dati assunti devono essere quelli risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento, tenendo conto

- delle regole per la determinazione dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale, e dei conguagli di cui all'Allegato A della richiamata delibera di ARERA.
2. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 1. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 2. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 3. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 4. una relazione nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; -
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; - la ricognizione degli impianti esistenti.
 3. Il PEF deve individuare anche:
 1. il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
 2. la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 3. la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.
 4. Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:
 - per ciascun anno {2022, 2023, 2024, 2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
 - l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
 - gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.
 5. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
 6. Il PEF è approvato sulla base della procedura di cui all'articolo 7, della delibera n. 363/2021 di ARERA, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 28 dell'Allegato A del metodo MTR-2, tenendo, altresì conto delle previsioni relative al PEF aggregato e delle eventuali aggregazioni nel PEF, in conformità al successivo articolo 29.
 7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il nuovo metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla delibera n. 363/2021 e s.m.i. di ARERA, nonché

sulla base delle disposizioni compatibili del metodo Normalizzato Rifiuti (MNR) di cui al D.P.R. n. 158/99.

Art.13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nella tabella n. 2 dell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT relativamente all'attività principale, oppure sulla base dell'attività effettivamente svolta, tenendo conto anche delle eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del calcolo finalizzato all'emissione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, viene stabilito un numero di occupanti pari a una unità. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per le quali sono stati dichiarati zero occupanti, verrà considerato ai fini contributivi 1 unità.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a una unità.

Art.15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art.16 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Art.17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile del tributo è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione.

Art.18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. L'applicazione della riduzione prevista dal comma 1 è subordinata all'eventuale adozione del sistema di classificazione diversificato delle superfici di una singola utenza in base alla loro specificità d'uso di cui al precedente art.13 comma 4. La riduzione è riconosciuta solo se il beneficio che ne deriva è maggiore di quello già scaturito dall'applicazione dell'art. 13 comma 4.
5. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Per le aree già adibite ad esercizi commerciali, ma che di fatto hanno cessato l'attività economica, i cui spazi dotati di vetrine prospicienti la pubblica via vengono utilizzati solamente a fini espositivi, viene applicata una riduzione del 70% sulla parte fissa della tariffa e del 100% sulla parte variabile della tariffa.
7. Gli interessati per usufruire della riduzione di cui al comma 6 devono presentare apposita dichiarazione nei termini di cui al successivo art.23.

Art.19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
2. Abitazioni occupate da soggetti pensionati residenti all'estero: riduzione di due terzi dell'intero tributo (come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).
3. Abitazioni lasciate vuote da soggetto ivi ancora residente ma collocato in una casa di riposo: riduzione del 50% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa.
4. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui l'umido domestico venga trattato per il compostaggio su terreno ubicato in Soresina, tramite composte o attrezzatura analoga, riduzione del 10% per la sola parte variabile per ogni anno d'imposizione.
7. Gli interessati, per ottenere agevolazione di cui al comma 3 del presente articolo, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale precisano di disporre di attrezzatura ed area verde pertinenziale idonee al compostaggio. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40,00; la pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione, non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
8. La riduzione ha effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione ed ha efficacia anche per le annualità successive, fermo restando l'obbligo del contribuente che non effettua più il compostaggio di comunicarlo all'ente gestore. L'ente gestore si riserva di verificare campione la sussistenza delle condizioni per la riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera.

Art.20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, ad eccezione delle occupazioni temporanee, di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, disciplinante il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) relativamente alle aree mercatali.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e

quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e al gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art.21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, pur calcolata con le vigenti disposizioni di riferimento.
2. Il presente articolo si applica in caso di manifestazioni ed eventi tenuti in locali o aree circoscritte con esclusione di quelli che si svolgono sulla pubblica via.

Art.22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19, del D.Lgs n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il TEFA, benché bollettato dal Comune in sede di emissione dei bollettini e modelli di pagamento della TARI, è riscosso direttamente dalla Provincia che, a decorrere dall'01/01/2021 è tenuta a gestire autonomamente le eventuali pratiche di rimborso.

Art.23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'Ente gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore del servizio, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 23 bis - DICHIARAZIONE DI USCITA DAL SERVIZIO: RIDUZIONE TARI CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

1. Le utenze non domestiche hanno facoltà di conferire i propri rifiuti urbani, compresi quelli indifferenziati, al di fuori del servizio pubblico, in conformità all'art. 198, comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata da soggetto autorizzato ad effettuare l'attività di recupero dei rifiuti medesimi.
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire tutti i propri rifiuti urbani prodotti, al di fuori del servizio pubblico, nel rispetto dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, previa consegna dell'attestazione rilasciata da soggetto autorizzato ad effettuare l'attività di recupero dei rifiuti

- medesimi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI sulle superfici assoggettate al tributo, ma al solo versamento della quota fissa della tariffa, come approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta operata deve intendersi effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utenza, può comunque richiedere avvalersi nuovamente del servizio pubblico anche prima della scadenza di detto periodo. La richiesta deve essere valutata dal gestore del servizio che ha la facoltà di riammettere l'utente, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima, sia per quanto concerne le modalità di erogazione del servizio, sia con riferimento ai tempi di svolgimento ed ai relativi costi
 4. Le utenze non domestiche di cui al comma 2, devono trasmettere una dichiarazione all'ufficio tributi per comunicare l'intenzione di uscire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello della fuoriuscita dal servizio pubblico, in conformità al dettato di cui all'art. 30, comma 8, del D.L. n. 41/2021 e s.m.i... Per l'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 2021 e s.m.i..
 5. La dichiarazione di cui al precedente comma, utile per escludere la quota variabile della TARI, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa/attività, che deve contenere i seguenti dati:
 - a. ubicazione degli immobili di riferimento,
 - b. identificativi catastali degli immobili di cui al punto precedente,
 - c. il quantitativo stimato in via presuntiva, dei rifiuti che saranno conferiti al servizio privato e da avviare al recupero, distinti per codice EER,
 - d. la durata della fuoriuscita dal servizio pubblico, non inferiore a 5 anni,
 - e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche acquisite in uso (per esempio: cassonetti bidoni, containers ecc...),
 - f. il/i soggetto/i con cui è stato stipulato il contratto per il recupero dei rifiuti.
 6. In assenza della documentazione di cui al punto precedente, resta dovuta, da parte dell'utente, a sia la quota fissa che quella variabile della TARI.
 7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la documentazione di cui al comma 5, nei termini di cui al presente articolo, questa verrà assoggetta alla TARI sia per la quota fissa, quanto per quella variabile, fatta salva la facoltà di recuperare in modo autonomo le singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, al di fuori del servizio pubblico, in conformità all'art. 18, del presente regolamento.
 8. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di cui al presente articolo, ne darà comunicazione al gestore del servizio pubblico di raccolta de rifiuti.
 9. Le utenze non domestiche che intendono uscire dal servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI sulle superfici assoggettate al tributo, ma al solo versamento della quota fissa della tariffa, come approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
 10. Per ottenere la riduzione della quota variabile della TARI, l'utenza non domestica è comunque tenuta a presentare la rendicontazione annuale, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, del conferimento al recupero di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo. La mancata consegna di detta documentazione alle condizioni suddette, non consente l'esclusione dell'utenza non domestica dal servizio pubblico e dal pagamento della quota variabile della TARI.
 11. La rendicontazione di cui al punto precedente deve contenere.

- a. i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente, indicando il relativo impianto di destinazione e la tipologia del recupero,
 - b. l'invio, mediate scansione perfettamente leggibile, della quarta pagina dei formulari dell'anno precedente con evidenza del peso a destinazione oppure, in alternativa il MUD dell'anno precedente, al fine della verifica dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con la dichiarazione presentata ai fini della riduzione TARI,
 - c. attestazione rilasciata dai soggetti incaricati della gestione dei rifiuti, unitamente all'elenco dei formulari dei rifiuti trattati per la specifica utenza, con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi per ciascuna tipologia di rifiuto.
12. Il Comune o i soggetti da questo incaricati per il controllo, hanno facoltà di eseguire ispezioni per verificare la coerenza e correttezza delle rendicontazioni presentate. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, le utenze a cui verrà contestato tale comportamento saranno sanzionate, salvo violazioni più gravi, con recupero della TARI, sulla base della fattispecie della infedele dichiarazione.

Art. 23 ter - RICHIESTA DI RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.

1. Le utenze non domestiche che hanno comunicato di conferire tutti i propri rifiuti urbani prodotti, al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, e intendono rientrare nel servizio pubblico prima dello scadere dei cinque anni indicati all'articolo precedente, devono comunicarlo al Comune, previa valutazione del gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'anno successivo.
2. Il Comune comunicherà all'utenza non domestica l'esito della richiesta di rientrare nel servizio pubblico entro il 31 ottobre dell'anno in cui viene presentata la richiesta di tornare ad avvalersi del servizio pubblico.
3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta accolta, l'utenza non domestica è tenuta alla corresponsione sia della quota fissa, quanto di quella variabile della TARI.

Art. 23 quater – RISPOSTA ALE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto

inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 23, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 23, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
7. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione, variazione o cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta.

Art.24 - RISCOSSIONE

1. La gestione della tassa può essere affidata al gestore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento delle entrate locali
2. L'accertamento e la riscossione della tassa sono gestiti dal Comune.
3. Il gestore emette gli avvisi di liquidazione bonari, riportanti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
4. Il gestore della bollettazione è tenuto ad inviare la bolletta almeno una volta all'anno contenente anche più documenti di pagamento;
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata, come esplicitamente riportato nel documento di riscossione;
6. In deroga all'art. 52 del D.lgs 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello

F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento che eventualmente saranno previste dalla normativa futura.

7. Il numero e le scadenze di pagamento del tributo, sono autonomamente fissate dal Comune. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.
8. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal gestore, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il gestore deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.
9. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria o Posta Elettronica Certificata (a tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione) e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
10. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere la liquidazione della tassa.
11. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa è notificato l'avviso di liquidazione della tassa in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.
12. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al gestore (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.
13. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione ovvero, l'atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, da corrispondere in unica soluzione.
14. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale.
15. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate all'amministrazione comunale la quale decide sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

Art.25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 bis DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il Comune può concedere dilazioni e /o rateazioni sulla base di quanto previsto dall'art. 20 e 21 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
2. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni;

Art.26 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art.27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art.28 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'Ente gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - del gestore di servizio;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il

quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ente gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - e) delle informazioni riguardanti lavori edili che influiscano sulle superfici assoggettabili al tributo.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avverrà mediante modello di pagamento unificato, ovvero tramite le altre modalità di pagamento che eventualmente saranno previste dalla normativa futura. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

Art.29 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art.30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art.31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'atto di accertamento esecutivo di cui al precedente articolo 28, costituisce anche titolo esecutivo. La riscossione coattiva deve essere avviata, in mancanza di adempimento da parte del contribuente, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 792. della Legge 160/2019..

Art.32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art.33 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296., nonché le disposizioni di cui al Codice Ambientale (T.U.A.), D. Lgs. n.152/2006. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.34 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2023.

Tabella n. 1:
coefficiente per lo sviluppo della tariffa domestica

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6	1,30	3,40
Oltre 6	1,30	3,40

Tabella n.2:**coefficienti o indici produttività delle utenze non domestiche**

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione per la parte fissa	Kd: produzione in kg/m ² anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	0,30	2,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Stabilimenti balneari , terme e simili	0,64	5,22
Esposizioni autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorazione	1,64	13,45
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1,02	8,32
Case di cura e riposo, carceri, collegi	1,00	8,20
Ospedali	1,07	8,81
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,52	12,45
Banche ed istituti di credito	1,52	12,45
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
Edicola, tabaccaio, farmacia	1,80	14,78
Negozi particolari ed industria di grande superficie	0,13	1,80
Banchi di mercato di beni durevoli	1,45	11,89
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,82	6,76
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	0,82	6,76
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,92	7,53
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,80	4,50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,20	30,00
Mense, amburgherie, birrerie	3,10	29,00
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,00	28,00
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,62	21,40
Plurilicenze alimentari e miste	2,62	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	3,40	31,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2,15	17,64
Banchi di mercato di generi alimentari	5,29	43,33
Discoteche, night club, sala giochi	1,48	12,12